

REGOLAMENTO (UE) 2020/2172 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio ⁽²⁾ ha previsto un accesso illimitato al mercato dell'Unione in franchigia doganale per quasi tutti i prodotti originari dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione se e fintantoché non fossero stati conclusi accordi bilaterali con tali parti beneficiarie.
- (2) Sono stati ormai conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutte e sei le parti beneficiarie. L'ultimo a essere stato concluso è l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo *, dall'altro, entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 1215/2009, eliminando le preferenze bilaterali concesse al Kosovo, ma mantenendo la preferenza unilaterale concessa a tutte le parti beneficiarie dei Balcani occidentali sotto forma di sospensione di tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata e del loro accesso al contingente tariffario globale di 30 000 hl per i vini.
- (4) Tenuto conto delle differenze nella portata della liberalizzazione tariffaria nell'ambito dei regimi contemplati dagli accordi di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e delle preferenze concesse a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009, è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2025.
- (5) La proroga del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 è considerata una garanzia adeguata della partecipazione e dell'impegno rafforzati dell'Unione a favore dell'integrazione commerciale dei Balcani occidentali. L'attuale sistema di misure commerciali autonome rimane un valido sostegno per le economie dei partner dei Balcani occidentali.
- (6) Occorre inoltre modificare la denominazione di due delle parti beneficiarie per rispecchiare l'ultima terminologia concordata.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009,

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2020.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo* in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 1).

